



Prot. n° 16180 del 28 NOV. 2023

**PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE AL 31/12/2023 DELLA VALIDITA' DELLA LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVA N° 32/2011 RILASCIATA DAL COMUNE DI SCILLA IL 13/05/2011, ALLA DITTA INDIVIDUALE PALADINO GIUSEPPE, CON SEDE LEGALE A SCILLA IN VIA C. COLOMBO MARINA GRANDE SNC. - P.IVA 02991870805 - DI CUI E' TITOLARE IL SIG. PALADINO GIUSEPPE, NATO A SCILLA IL 15/04/1971 ED IVI RESIDENTE IN VIA GROTTE DIRAMAZIONE N° 6 - COD. FISC. PLDGP71D15I537V, ALLO SCOPO DI OCCUPARE MQ.100,00 DI DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITA' MARINA GRANDE DI SCILLA (FOGLIO DI MAPPA N° 8 PART. 744), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO OMOLOGATO DI FACILE RIMOZIONE, AREA ASSERVITA PER POSA TAVOLINI E SEDIE ED AREA SCOPERTA PER POSA E RIMESSAGGIO PEDALO', DENOMINATO "CHIOSCO LA SUERTE", A CARATTERE STAGIONALE (01 MAGGIO - 30 SETTEMBRE).**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Visti:**

- la Concessione demaniale marittima n° 32/2011 rilasciata dal Comune di Scilla in data 13/05/2011 alla ditta individuale PALADINO Giuseppe, con sede a Scilla in Via C. Colombo s.n.c. - P.IVA 02991870805, per l'occupazione di mq.100,00 di suolo demaniale marittimo in località Marina Grande di Scilla, allo scopo di realizzare un chiosco omologato di facile rimozione denominato "Chiosco La Suerte", per la somministrazione di alimenti e bevande, area asservita per posa tavolini e sedie ed area scoperta per posa e rimessaggio pedalò, a carattere stagionale (01 maggio - 30 settembre), ricadente sulla part. n° 744 del foglio di mappa n° 8 di Scilla;
- il provvedimento di proroga della validità della suddetta concessione demaniale marittima n. 32/2011 del 13/05/2011, fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 34 duodecies del decreto legge n. 179/2012 convertito nella Legge 17/12/2012 n. 221;
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n°327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 15 Febbraio 1952, n°328, nella loro vigente formulazione;
- la legge 04/12/1993, n°494, e ss.mm.ii., di conversione, con modificazioni, del D.L. 05/10/1993, n°400, recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- l'art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112, che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative inerenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriali, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonte di energia;
- l'art. 4 della Legge Regionale Calabria 21/12/2005, n°17 e ss.mm.ii. recante "Norme per l'esercizio della delega di funzione amministrative sulle aree del demanio marittimo", con la quale sono state conferite ai Comuni costieri le funzioni per l'attività amministrativa relativamente ai procedimenti ivi elencati;
- il P.I.R. "Piano di Indirizzo Regionale", quale Atto di Indirizzo e di Programmazione per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzo del demanio marittimo, redatto ai sensi dell'art. 6 della suddetta L.R. n° 17/2005 ed adottato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 12/06/2007;
- la Legge del 27/12/2006, n°296 (c.d. Legge Finanziaria 2007);
- la Legge 07/08/1990, n°241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli artt. 18 e 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, concernenti rispettivamente la "Pubblicazione della domanda" e "Variazioni al contenuto della concessione";
- l'art.34 duodecies del D.L. 18/10/2012, n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n°221, che ha prorogato al 31/12/2020 la validità delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative e quelle destinate alla nautica da diporto;
- l'art. 24, comma 3 septies, del D.L. 24/06/2016, n° 113, convertito, con modificazioni, nella legge 07/08/2016, n° 160, il quale ha previsto che "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. 30/12/2009, n° 194,

convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/2010, n° 25;

- la legge 30/12/2018, n° 145 (c.d. Legge Finanziaria 2019), la quale all'art. 1, commi 682 e 683, aveva previsto che le concessioni demaniali marittime di cui al comma 1 dell'art. 01 del D.L. 05/12/1993, n° 400, convertito nella legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii. vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge n° 145/2018, avevano durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2019);

- l'atto aggiuntivo n° 109/2021 al titolo concessorio in data 29/01/2021 – Prot. n°1590 con il quale il Comune di Scilla aveva esteso la validità della suddetta concessione demaniale marittima al 01/01/2034 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della citata legge n° 145/2018;

- l'art. 100, comma 4, del Decreto Legge 14/08/2020, n° 104, convertito dalla legge 13/10/2020, n° 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia – Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale";

- la Sentenza n° 18 del 20/10/2021 del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria;

- la legge 05/08/2022, n° 118, art. 3, comma 5, che ha espressamente abrogato i commi 681, 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n° 145;

- la legge 24/02/2023, n° 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative";

- Il T.U.E.L. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente;

- il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Scilla e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvati con Determina Prot. Reg. Gen. n° 74/2020 in data 29/07/2020 della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

#### **Dato atto che:**

- la ditta PALADINO Giuseppe ha presentato al Comune di Scilla istanza datata 11/11/2020, Prot. n° 12264, intesa ad ottenere l'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 682 e segg. della legge 30/12/2018, n° 145, ai fini della estensione temporale della validità della concessione demaniale marittima suindicata;

- il Comune di Scilla con Atto Deliberativo n° 5 del 02/11/2020 ha indicato gli "Indirizzi operativi per l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale in adempimento alle disposizioni della legge n° 145/2018 e della L.R. n° 17/2005 e ss.mm.ii. e della Circolare della regione Calabria del 25/10/2019 Prot. n° 370864", in tema di requisiti che il concessionario deve possedere per accedere all'estensione della durata della concessione in essere fino al 01/01/2034;

- a seguito della suddetta Delibera comunale n° 05/2020 l'Ufficio ha esposto all'Albo Pretorio comunale apposito Avviso prot. n° 13039 in data 24/11/2020 contenente l'elenco delle istanze presentate al Comune da parte dei concessionari per l'estensione della validità della concessione al 01/01/2034, ed allo scadere dei termini di venti giorni fissati nell'avviso, non sono state presentate né domande concorrenti, né opposizioni alle suddette istanze;

- Il Comune, con Atto aggiuntivo al titolo concessorio n° 109/2021 in data 29/01/2021 – Prot. n°1590, ha esteso la validità della suddetta concessione demaniale marittima al 01/01/2034 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della citata legge n° 145/2018;

- in merito alla estensione della validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31/12/2018, di ulteriori 15 anni, come ipotizzato dall'art. 1, commi 682 e 683, della suddetta legge n° 145/2018, è intervenuto il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la recente Sentenza n° 18 del 20/10/2021, nella quale ha enunciato principi di diritto secondo cui "le norme nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'art. 182, comma 2, del D.L. n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurocomunitario, e pertanto dette norme non devono essere applicate dalla pubblica amministrazione". Ed ancora, nella citata sentenza n° 18/2021 l'Organo Giurisdizionale ha sancito che "al fine di evitare un significativo impatto socio economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime in essere, tenuto conto del tempo necessario per la predisposizione, da parte delle Amministrazioni competenti, delle procedure di gara richieste dalla Comunità Europea e, nell'auspicio, che il legislatore nazionale intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere **continuano ad essere efficaci sino al 31/12/2023**, ed oltre tale data, anche in

assenza di una disciplina legislativa di riordino della materia, esse cesseranno di produrre effetti.”  
- a seguito della citata Sentenza n° 18/2021 del C.di S. il Comune di Scilla ha adottato la Determina n° 384 in data 21/12/2021 - R.G. n° 615 in pari data, con la quale ha determinato la *“inconsistenza degli atti ingiuntivi di estensione della validità delle concessioni fino al 01/01/2034”*, ivi compreso l’atto aggiuntivo n° 109 in data 29/01/2021 relativo alla concessione demaniale marittima n° 32/2011 del 13/05/2011 in testa alla ditta suindicata;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere, anche ai fini dei conseguenti adempimenti di natura fiscale a carico del soggetto concessionario, alla estensione della validità della suddetta licenza di concessione demaniale marittima **al 31/12/2023**, mediante apposito atto ricognitivo, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del demanio marittimo, nonché ai principi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, fatte salve, beninteso, eventuali diverse disposizioni normative nazionali che dovessero nel frattempo intervenire ed alle quali l’Ente locale è tenuto a conformarsi;

**Considerato, inoltre, che:**

- Con Decreto n° 07/2023 R. Controllo Giudiziario emesso in data 10/05/2023 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, acquisito al Protocollo dell’Ente al n° 6830 il 15/05/2023, ha disposto il **controllo giudiziario** nei confronti della Impresa Individuale PALADINO Giuseppe (P.I. 02991870805) con sede legale in Scilla (RC) Via C. Colombo s.n.c., **per anni uno**, con conseguente sospensione, ai sensi del comma 7 dell’art. 34-bis del d.lgs. n° 159/2011, degli effetti della informativa antimafia interdittiva prot. n°0111686 datata 29/09/2022 della Prefettura di Reggio Calabria, acquisita al Protocollo del Comune al n° 13223 in pari data, emessa ai sensi dell’art. 91 del D.L.vo n° 159/2011 nei confronti della suddetta Impresa;
- la ditta concessionaria risulta in regola con il pagamento dei canoni demaniali marittimi e della prevista addizionale regionale, per gli anni 2022 e 2023 dovuti rispettivamente allo Stato ed alla Regione Calabria in corrispettivo della citata concessione;
- non risultano contestazioni a carico della predetta ditta per innovazioni e/o occupazioni abusive sul demanio marittimo eventualmente perpetrate;
- risulta presentata dal titolare della ditta concessionaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n°445/2000 e ss.mm.ii., per l’accertamento, da parte dell’Amministrazione comunale, della permanenza in capo al concessionario dei requisiti soggettivi, ai fini del proseguimento del rapporto negoziale con la P.A.;

**Visti, altresì:**

- la nota prot. n° 9318 datata 06/07/2023 dell’Ufficio Tributi del Comune di Scilla, attestante la regolarità della posizione tributaria comunale della ditta concessionaria; -
- la polizza assicurativa n° 113125490 stipulata in data 25/10/2022 con la Società Groupama Assicurazioni, Agenzia di Scilla, dalla ditta concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo concessorio, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- l’art. 36 e segg. del Codice della Navigazione e art. 5 e segg. del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l’art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- la legge regionale 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii. ed il P.I.R. “Piano di Indirizzo Regionale;
- il Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la legge 30/12/2018, n° 145 e ss.mm.ii. (c.d. Legge Finanziaria 2019);
- la Circolare della Regione Calabria – Assessorato alle Infrastrutture, Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Protocollo n° 182437 in data 21/04/2021, con la quale l’Ente regionale ha fornito ai Comuni costieri indirizzi generali sulla proroga delle concessioni demaniali marittime;
- la Sentenza n° 18 del 20/10/2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria;
- la legge 05708/2022, n° 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 24/02/2023, n° 14 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

**AUTORIZZA**

- l’estensione della durata della concessione demaniale marittima n° 32/2011 rilasciata dal Comune di Scilla in data 13/05/2011 alla ditta individuale PALADINO Giuseppe, con sede a Scilla in Via C. Colombo s.n.c., P.IVA 02991870805, per l’occupazione di mq.100,00 di suolo demaniale marittimo in

località Marina Grande di Scilla, allo scopo di realizzare un chiosco omologato di facile rimozione denominato "Chiosco La Suerte", per la somministrazione di alimenti e bevande, area asservita per posa tavolini e sedie ed area scoperta per posa e rimessaggio pedalò, a carattere stagionale (01 maggio – 30 settembre), ricadente sulla part. n° 744 del foglio di mappa n° 8 di Scilla, **fino al 31/12/2023**, in ossequio ai principi di diritto espressi dal Consiglio di Stato nella citata Sentenza n° 18/2021.

Si dà atto che il canone di concessione dovuto all'Erario dalla ditta PALADINO Giuseppe per l'anno 2023, determinato ai sensi della legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Prot. n° 0002 del 30/12/2022, **ammonta ad Euro 3.377,50 (Tremilatrecentosettantasette/50)** e che ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Decreto Legge 14/08/2020, n° 140, convertito dalla legge 13/13/2020, n° 126, a decorrere dal 01/01/2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore ad Euro 2.500,00, il quale, aggiornato dell'Indice Istat, per l'anno 2023 ammonta ad Euro 3.377,50 (Tremilatrecentosettantasette/50), come comunicato dal predetto Ministero con la circolare suindicata;

Quanto precede, fatto salvo, comunque, il potere di revoca o annullamento del presente provvedimento amministrativo, in autotutela, per ragioni di interesse pubblico, per sopravvenute diverse disposizioni normative comunitarie, nazionali e/o di indirizzo regionali, che escludano la legittimità dell'estensione del periodo di validità delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative – balneari e per il diporto nautico; in tale evenienza si precisa che la ditta concessionaria non potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione concedente, diritti, risarcimenti e/o indennizzi di sorta per eventuali danni che da tale provvedimento di revoca e/o annullamento dovessero derivare per il mancato esercizio della concessione.

La presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva in caso di sopravvenienza di informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 94, secondo comma, del citato D.L.vo n° 159/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Atto viene redatto in triplice copia ed in bollo, a norma della legge, ed alle medesime condizioni ed obblighi speciali riportati nella concessione demaniale marittima n° 32/2011 rilasciata in data 13/05/2011 dal Comune di Scilla, che qui si intendono integralmente richiamati e che il concessionario è tenuto ad osservare e che sottoscrive per accettazione.

La presente autorizzazione, debitamente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria previo soddisfacimento dei relativi adempimenti fiscali da parte del concessionario, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente del Comune di Scilla e trasmessa in copia ai sottoindicati Enti/Uffici pubblici ed alla società concessionaria interessata:

- Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 1 - Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa, Cittadella Regionale – Località Germaneto – Catanzaro;
- Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 3 - Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa, U.d.P. 1.3 Demanio Marittimo Province di RC e VV – Reggio Calabria;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Servizi Territoriali Città Metropolitana di Reggio Calabria - Via Dei Bianchi n. 2 - Reggio Calabria
- Capitaneria di Porto di Reggio Calabria – Piazzale Nord Porto n. 2 - Reggio Calabria;
- Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni;
- Ufficio Tributi del Comune di Scilla;
- Comando Polizia Locale del Comune di Scilla.
- Alla ditta Paladino Giuseppe, Via Grotte Diramazione n° 6, Scilla.

Scilla, li



RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
Arch. Pietro Antonio GAETANO